



# Comune di Cattolica

## Provincia di Rimini



### VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 91 DEL 01/06/2016**

AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DI CUI ALLA D.G.C. N. 4 DEL 20/1/2016 AD OGGETTO: " PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2016/2018 E PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2016 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO E DI ECCEDEXZA DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI".

L'anno duemilasedici , il giorno uno , del mese di giugno , alle ore 10:00 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	A
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi .

L'Assessore Ubalducci Giovanna è assente giustificata.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 59 (proponente: Sindaco CECCHINI PIERO) predisposta in data 15/03/2016 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 01/06/2016 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 Dott RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 01/06/2016 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;
- c) Visto il parere Favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 01/06/2016;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 59

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



# Comune di Cattolica

## Provincia di Rimini



### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

*N. 59 del 15/03/2016*

**AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DI CUI ALLA D.G.C. N. 4 DEL 20/1/2016 AD OGGETTO: " PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2016/2018 E PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2016 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO E DI ECCEDEXENZA DEL PERSONALE E DEI DIRIGENTI".**

**Assessore competente:** CECCHINI PIERO  
**Settore proponente:** SETTORE 04  
**Dirigente responsabile:** Claudia Rufer  
**Responsabile del procedimento:** Claudia Rufer

#### ALLEGATI

##### Parte integrante

- 1) A – Patto stabilità armonizzato
- 2) C) – Limite assunzioni a tempo determinato
- 3) G) – Incidenza spesa di personale su spesa corrente
- 4) Parere Revisori dei Conti

##### Depositati agli atti

- 1)

Richiamata la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20/01/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 provvisorio;

Richiamate le seguenti normative in materia di programmazione delle risorse umane:

Legge 27.12.1997, n. 449 che all' art. 39, comma 1, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono

alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68; che al comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

Legge 488 del 23.12.1999 che all'art. 20 ha modificato ed integrato parzialmente, con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, come segue: "...g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze ...omissis...";

Legge 448 del 28 dicembre 2001 in particolare l'art. 19, comma 8, il quale, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6 del D.lgs. 165/2001;

che le disposizioni dell'art. 39, Legge 449/97, sopra richiamate, sono riprese dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, che al comma 1, tra l'altro recita: "...Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale...";

Richiamate ulteriormente le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale come da ultima modifica di cui al D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014:

- art. 1 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), e s.m.i. ed in particolare il comma 557 e segg., che di seguito si riportano:

"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Valutato nel merito il triennio da considerare per il comma 557 – quater di cui sopra, così come aggiunto dal D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, alla luce del quesito n. 68 rilevato dal sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato, che specifica che per gli enti in sperimentazione nell'anno 2012, la stessa annualità debba essere esclusa dal calcolo della media del triennio e fare riferimento al triennio costituito dagli esercizi 2011, 2011 e 2013;

Considerato che la media del triennio 2011 – 2011 – 2013 è pari ad euro 6.540.813,58 e che le spese programmate per l'anno 2016 sono pari ad euro 6.479.209,18 come da prospetto allegato alla presente sub A);

Richiamato l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *“Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”*;

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1, c. 424 che stabilisce che gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore dalla legge stessa ed alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il comma di cui trattasi non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma 91, della L. 56/2014. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto sopra sono nulle;

Visti:

l'art. 5 del D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015 che disciplina le assunzioni nelle funzioni di polizia locale per gli enti locali;

la Circolare n. 1 del 29.01.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al

riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane”. Art. 1, commi da 418 a 430 Legge 190/2014”;

la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27.03.2015 che fornisce indicazioni tecniche per l'applicazione della disciplina normativa contenuta nella circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane;

la deliberazione n. 26/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che conclude: “Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1, comma 424 della L. 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14.09.2015 recante i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato soprannumerario;

l'art. 41 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 23.06.2014, n. 89 che prevede, nel caso di superamento dei tetti medi di pagamento, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo;

l'art. 4, comma 1, del D.L. 78/2015 convertito con modificazioni in L. 125/2015, che prevede, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, la non applicazione delle sanzioni, nel caso di superamento dei tetti medi di pagamento;

Vista la deliberazione n. 4 del 20/1/2016 ad oggetto: “Programmazione triennale del fabbisogno Personale 2016/2018 e piano annuale assunzioni 2016 – Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti”, che, unitamente ai suoi allegati, si dà per integralmente riportata e richiamata;

Visto il prospetto elaborato dal competente Ufficio Stipendi ed allegato sub lettera B) alla sopra richiamata deliberazione G.C. n. 4/2016, dal quale si evince che il limite disponibile per l'esercizio 2016 per assunzioni a tempo indeterminato è pari ad euro 340.973,23;

Considerato che potranno essere effettuate le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;

che potranno essere attuate mobilità per interscambio o compensazione così come previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27.03.2015;

che i semplici incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale non si configurano, sulla base degli univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. es Corte dei Conti Lombardi – Sezione Regionale di Controllo parere n. 462/2012; Corte dei Conti Campania Sezione Regionale di Controllo parere n. 20/2014) quali nuove assunzioni ma siano da computare esclusivamente nei limiti previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di Bilancio;

che è rispettato l'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento per l'anno 2015, come da prospetto pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

Premesso:

- che le assunzioni a tempo determinato saranno attivabili, in attuazione del disposto dell'art. 4 c. 1 lett. b) del D.L. 101/2013 convertito con Legge 125/2013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzioni di maternità, lunga malattia) o eccezionali (quali situazioni di emergenza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente;
- che, non essendo presente nella Regione Emilia Romagna personale di polizia provinciale in

soprannumero o da ricollocare, non è più operante il limite, di cui all'art. 5, c. 6, del D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015, di cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili, per le assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale (Cfr. nota Dipartimento Funzione Pubblica DFP 0010669 DEL 29/2/2016);

Nel merito del ricorso al lavoro flessibile, il comma 4 bis del richiamato D.L. 90/2014, stabilisce che le limitazioni contenute nell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;

Preso atto che il Comune di Cattolica ha provveduto alla riduzione della spesa del personale così come evidenziato dai diversi conti consuntivi degli esercizi presi a riferimento dalla normativa di cui commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;

Vista la tabella, allegata alla presente sub C), riportante il limite per le assunzioni a tempo determinato ricalcolato alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, conseguenti ad una specifica pronuncia della sezione autonomie della corte dei conti, che includono la spesa relativa agli incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all'art. 110 del Dlgs n. 267/2000 nel limite di spesa delle assunzioni al tempo determinato riferito all'anno 2009;

Preso atto che in considerazione di quanto sopra e della disposizione di cui al citato comma 4/bis dell'art. 1 del richiamato D.L. 90/2014, il limite per assunzioni di personale con contratto a tempo determinato è riferibile al consuntivo dell'esercizio 2009 che, come si evince dal sopra citato allegato C), ammonta ad euro 900.520,26 comprensivo di oneri ed IRAP;

Visti i commi 4 e 4 - bis del sopra richiamato art. 6 del D.lgs 165/2001, che testualmente recitano quanto segue:

“4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”;

Richiamata la propria deliberazione n. 206 del 17/12/2014, ad oggetto “Programmazione triennale fabbisogno personale 2015/2017 e piano annuale assunzioni 2015 – Rideterminazione dotazione organica – Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti”, come aggiornata con deliberazione G.C. n. 108 del 12/8/2015;

Considerato che la presente Amministrazione risulta attualmente trovarsi in carenza di n. 2 unità relativamente alla quota d'obbligo prevista dall'art. 3 della L. n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e che per una di esse si ritiene di poter provvedere tramite riconoscimento della computabilità nei confronti di personale già occupato presso l'Ente, si prevede l'assunzione, prioritariamente tramite mobilità, di un dipendente cat. B/B3 – collaboratore, in possesso di conoscenza lingue straniere, da utilizzarsi presso l'ufficio IAT, assicurando la copertura finanziaria di tale assunzione tramite contestuale riduzione delle mensilità a tempo determinato previste per

l'assunzione in qualità di Collaboratore interprete cat. B3 – ufficio IAT - portando le stesse da n. 25 a n. 20 mensilità nel triennio;

Richiamata la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale effettuata con la sopra citata deliberazione n. 4/2016, dalla quale risulta che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2016 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;

Richiamata la propria deliberazione n 171 del 18 dicembre 2013 ad oggetto: “Conferma per il triennio 2014/2016 delle azioni previste nel piano triennale delle azioni positive 2011/2013. D.lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246." approvato con D.G.C. n. 53 del 19/10/2011;

Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni:

n. 76 in data 30 novembre 2011, con la quale si è provveduto all'approvazione del “Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance”;

n. 90 del 30/6/2015 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE - Anno 2015/2017”;

Preso atto che nel calcolo della spesa del personale non si è tenuto conto delle società partecipate, in quanto non ricorre la fattispecie;

Dato atto:

- che il Comune di Cattolica, ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, come da certificazione trasmessa il 29/3/2016 prot. n. 11674;

- che per il Comune di Cattolica si rileva una riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale, rispetto al complesso delle spese correnti di cui al medesimo comma 557 lettera a), che si evidenzia nell'allegato alla presente sub G), che sostituisce integralmente quello approvato con D.G.C. n. 4/2016, e che di seguito si riporta:

1) triennio 2011-2011-2013 = 36,37 % (secondo l'ipotesi di lettura privilegiata);

2) per l'esercizio 2014 = 35,19 %

3) per il 2015 il suddetto rapporto calcolato sui dati assestati alla data attuale è pari a 35,33 %;

4) per il 2016 = 34,96 %;

5) per il 2017 = 35,96%;

6) per il 2018 = 36,02%

- che la spesa di personale, calcolata ai sensi del medesimo art. 1, comma 557 quater , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2016, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2011-2013, definito come parametro fisso ed imm modificabile di comparazione per la dimostrazione del contenimento della spesa dalla deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti - sezione autonomie, come dimostrato dall'allegato A);

- che per quanto riguarda i vincoli relativi alle assunzioni a tempo determinato, è pienamente rispettato il parametro di cui sopra, come dimostrato dall'allegato B);

Dato atto che all'attuazione degli interventi previsti per le assunzioni a tempo determinato si provvederà su richiesta dei dirigenti;

Ritenuto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli



cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;

Precisato che comunque la previsione di assunzioni a tempo determinato è da intendersi quale previsione di massima e che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti, e che all'eventuale adeguamento si provvederà in sede di consuntivo;

Precisato inoltre che la previsione di assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente atto potrà essere integrata, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi;

Dato atto infine che la presente proposta di deliberazione viene trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisirne il relativo parere, che sarà sottoposto alla Giunta Comunale in sede di trattazione di tale atto;

Visti:

il D.L. 24 giugno 2014 n 90, convertito con legge 114 dell'11 agosto 2014;  
il Decreto Legge n. 101 del 31.8.2013 convertito nella legge 30.10.2013 n. 125 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni";  
la 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016";  
la legge 23/12/2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015";  
la legge 27.12.2013 n° 147 "legge di stabilità 2014";  
la legge n. 228 del 24/12/2012 "legge di stabilità 2013";  
il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012 "Spending Review";  
il D.L. 216/2011 "Milleproroghe", convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14;  
il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010;  
lo Statuto Comunale;  
il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
il D.Lgs. 27.10.09, n. 150;  
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

## P R O P O N E

1) - di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, che espressamente si richiamano e fanno proprie, la seguente proposta di modifica alla programmazione triennale di fabbisogno del personale 2016/2018 del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato, e piano annuale delle assunzioni 2016, di cui alla deliberazione di G.C. n. 4 del 20/1/2016:

tempo indeterminato (allegato D deliberazione G.C. 4/2016)

- assunzione obbligatoria a tempo indeterminato L. 68/1999 di n. 1 unità cat. B/B3 – in qualità di Collaboratore ufficio IAT (conoscenza lingue straniere)– prioritariamente tramite mobilità;

tempo determinato (allegato E deliberazione G.C. 4/2016)

- riduzione delle mensilità previste nel triennio per l'assunzione a tempo determinato di Collaboratore interprete cat. B3 – ufficio IAT - da n. 25 a n. 20 mensilità

2) – di dare atto che risulta rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della L. n.

296/2006, secondo i nuovi dettami della L. 114/2014, come da allegato alla presente sub A) che sostituisce quello approvato con la citata deliberazione n. 4/2016;

3) - di dare atto che la possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato è quella di cui al prospetto elaborato dal competente Ufficio Stipendi ed allegato sub B) alla deliberazione di G.C. n. 4 del 20/1/2016 dal quale si evince che il limite disponibile per l'esercizio 2016 per assunzioni a tempo indeterminato è pari ad euro 340.973,23;

4) - di dare atto che risulta rispettato il limite per assunzioni a tempo determinato fissato per l'esercizio 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, a fronte di una spesa per lo stesso titolo dell'esercizio 2009 di euro 900.520,26, comprensivo di oneri ed IRAP; come da allegato alla presente sub C), che sostituisce quello approvato con la citata deliberazione n. 4/2016;

5) - di dare atto che si rileva una riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale, rispetto al complesso delle spese correnti di cui al medesimo comma 557 lettera a), come da allegato alla presente sub G), che sostituisce integralmente quello approvato con D.G.C. n. 4/2016;

6) - di dare atto, vista l'annuale ricognizione effettuata dai dirigenti competenti, riportata nella richiamata deliberazione G.C. n. 4/2016 che l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2016 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;

7) - di dare atto che la presente proposta di deliberazione viene trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisirne il relativo parere, che sarà sottoposto alla Giunta Comunale in sede di trattazione di tale atto;

8) - di dare atto che tale programmazione:

a) potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto degli stessi;

b) relativamente alla previsione di assunzioni a tempo determinato, è da intendersi quale previsione di massima e che eventuali variazioni in merito ai periodi e ai profili professionali utilizzati, all'interno della complessiva copertura finanziaria assicurata al piano, potranno essere adottate senza necessità di ulteriori atti, e che all'eventuale adeguamento si provvederà in sede di consuntivo annuale

c) potrà essere integrata, relativamente alla previsione di assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto della dotazione organica vigente, a seguito di cessazioni di personale, previa verifica dei sopra richiamati limiti normativi;

9) - la relativa spesa farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio 2016;

10) - di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente alle risorse umane;

11) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici : organizzazione e programmazione, gestione risorse umane, dirigenti, oo.ss., rsu;

12) - di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. ed alla R.S.U.;

13) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per consentire

l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....

---

**VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

IL SINDACO  
PIERO CECCHINI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARA MINARDI

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)